

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SILVESTRI CHIARA

Seduta del 08/06/2021

FATTO

Estinto anticipatamente, il 20.3.2019, un contratto di finanziamento stipulato il 16.7.2018, da rimborsarsi mediante cessione di quote della retribuzione, il ricorrente, insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, si è rivolto all'Arbitro al quale ha chiesto, previo richiamo alla nota sentenza della Corte di Giustizia "Lexitor", di accertare e dichiarare il diritto al rimborso della quota non maturata delle commissioni, quantificate, secondo il metodo proporzionale, in complessivi euro 1.597,00, di cui euro 500,00 per spese legali.

Costitutosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha contestato la domanda formulata dall'istante, rilevando: i) di aver già rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e all'orientamento dell'ABF e del Giudice ordinario; ii) che la sentenza "Lexitor" non è applicabile al caso di specie; iii) che lo schema contrattuale illustra in piena trasparenza la struttura dei costi applicati al finanziamento, riportando analitica descrizione delle voci up front, che non sono rimborsate in caso di estinzione del rapporto prima della sua naturale scadenza; iv) di avere già provveduto allo storno, con il conteggio estintivo, della quota parte non maturata delle commissioni recurring, secondo criterio proporzionale lineare; v) che la provvigione all'intermediario del credito, descritta in contratto con analitica indicazione delle prestazioni rese, è stata addebitata in misura corrispondente a quanto fatturato dal soggetto intervenuto e a questi corrisposta. Inoltre, tale costo, specificamente identificato nell'apposita sezione del modulo relativo alle "Informazioni europee", è stato fatturato dall'intermediario stesso non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento; vi)



che le commissioni di istruttoria sono tipici costi up front, non correlati in alcun modo alla durata del rapporto.

L'intermediario ha chiesto quindi il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda formulata dal ricorrente concerne l'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento, anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione dell'art. 125 sexies tub.

Occorre tener conto che la Corte di Giustizia Europea, con la decisione dell'11.9.2019, cd. sentenza "Lexitor"- chiamata a pronunciarsi in relazione alla domanda formulata dal Giudice del Tribunale di Lublino ai sensi dell'art. 267 TFUE - , ha chiarito la corretta interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, rilevando, in particolare, che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", per tali intendendosi – alla luce della definizione recata dall'art. 3, lett. g, della stessa direttiva – "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte".

Il Collegio di coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con la decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente e articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.



Questo Collegio aderisce al criterio enunciato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 c.c.).

Occorre osservare al riguardo che taluni Giudici del merito (cfr., Trib. Mantova, 2.2.2021 Napoli, 7.2.2020, n. 1340; Trib. Torino 21.3.2020; Trib. Torino 22.9.2020; Trib. Milano 3.11. 2020) si sono conformati ai principi affermati dalla Corte di Giustizia.

Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie in esame si osserva che il ricorrente ha soddisfatto l’onere probatorio, depositando integralmente la documentazione contrattuale relativa al contratto di finanziamento sottoscritto ed estinto anticipatamente; in relazione ad esso, ha chiesto il rimborso della quota delle spese di istruttoria, calcolate in euro 376,60, e della provvigione all’intermediario del credito, quantificata in euro 717,67, in applicazione del criterio proporzionale.

Orbene, in applicazione del principio di diritto statuito dalla Corte di Giustizia e dalla decisione del Collegio di coordinamento, entrambe le voci di costo oggetto del ricorso andranno rimborsate.

In particolare, quanto alle spese di istruttoria, le stesse devono essere qualificate up front, essendo afferente ad attività preliminare alla sottoscrizione del contratto, concretamente sostenuta dall’intermediario per “l’adeguata verifica della clientela, la valutazione del merito creditizio del richiedente ecc...” .

Analogamente, deve qualificarsi di natura up front la provvigione in favore dell’intermediario del credito, tenuto conto che detto costo, come emerge dalle “Informazioni Europee” allegate in atti, è destinato a remunerare attività poste in essere dall’intermediario ex art 106, di “ricerca e attivazione della soluzione finanziaria di interesse del cliente, caricamento dati e raccolta documentale del cliente e dall’amministrazione terza ceduta, raccolta firme del sottoscrittore..”; e dunque, propedeutiche al perfezionamento del contratto e destinate ad esaurirsi al momento della sottoscrizione dello stesso.

Gli oneri in parola, dunque, diversamente da quanto esposto dal ricorrente, vanno qualificati di natura up front, ed andranno rimborsati in linea con l’orientamento espresso dal Collegio di coordinamento, nel senso che “tutti i costi del credito correlati o non alla durata residua del contratto ... sono riducibili nel caso di estinzione anticipata del finanziamento” (Coll. coord. 26525/2019) e che “il diritto alla riduzione del credito coinvolge anche i costi up front al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con altri costi”.

Pertanto, non prevedendo il contratto di finanziamento in esame uno specifico criterio di rimborso dei costi up front, gli stessi andranno rimborsati secondo il metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale), che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi). Tale soluzione, invero, appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa e trova, altresì, un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all’equa riduzione” del costo del credito, sancito nell’abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l’art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva (cfr., Coll. coord., cit).

Considerato quindi che il contratto è stato estinto anticipatamente al maturare della settima rata su centoventi complessive del piano di ammortamento e che il criterio di calcolo da adottarsi è quello in proporzione agli interessi, l’intermediario sarà tenuto al



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rimborso della quota di euro 358,14, per spese di istruttoria e di euro 1.160,37 quanto alla provvigione in favore dell'intermediario, per un totale di complessivi euro 1.518,51, che andranno arrotondati per eccesso ad euro 1.519,00.

Nulla sarà dovuto per le spese di assistenza difensiva, in quanto la natura seriale del ricorso ne esclude la rimborsabilità.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.519,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO